

conveniente di ministri, i quali allora si nominavano *custodi*, per prestarle mano forte ogni qual volta le fosse occorso di costringere gli usurari alle pene lor minacciate; e nell' anno 1411 a' 27 settembre furono prese in considerazione altresì le usure nei cambi e nelle lettere cambiali, vietando e condannando a pene gravissime i cambi finti e maliziosi. Anche contro i vitalizii illeciti si pubblicarono leggi nel 1528; e persino fu proibito ai cristiani di comperare dagli ebrei qualsiasi credito, appunto perchè si evitassero anche l' ombra e il sospetto dell' usura. Questi pochi, tra i moltissimi altri decreti registrati nel capitolare del *Piovego*, possono bastare a darci un' idea della molteplicità e delicatezza degli affari affidati alla vigilanza di questa magistratura, e della giurisdizione che il governo procurò in ogni tempo di conservarle.

C A P O VIII.

Del tribunale della sacra inquisizione in Venezia.

Ho mentovato poco addietro (1) il tribunale della sacra inquisizione contro l' eresia, e il principio ch' ebbe esso in Venezia sotto il dogado di Giovanni Dandolo: qui mi piace di trattenermi alquanto a parlarne distintamente. Già da un secolo era stato immaginato dai papi questo tribunale, per cercare e perseguitare e castigare gli eretici, anzichè tentarne la conversione, siccome in tutti i secoli addietro avevano fatto i banditori della legge di carità. I missionarii, che più non erano atti, per la loro ignoranza, a convincerli colla forza delle ragioni, e a ricondurli al seno della cattolica unità, avevano cangiato nella spada la croce, e alle paterne esortazioni, suggerite dal buon Pastore, avevano sostituito gli eccessi della più tirannica crudeltà. I papi, per sostenere e proteggere questa nuova foggia di apostolato, avevano saputo indurre i

(1) Nel cap. VI di questo lib., alla pag. 42.